

SSM

la chiusura anticipata del processo esecutivo

CORSO cod. P24028 – Napoli, 24 aprile 2024

dott.ssa Bianca Ferramosca, presidente della IV sezione civile- ufficio
esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

L'attività giurisdizionale esecutiva: dall'accertamento all'attuazione materiale coattiva

La cognizione vuol conseguire la formulazione concreta della regola di diritto MENTRE l'esecuzione forzata vuol conseguire l'attuazione pratica, materiale, di questa regola

Sotto il profilo strutturale, le diverse tipologie di procedimenti esecutivi (che variano in relazione ai diversi tipi dei diritti portati ad esecuzione) hanno come punto di convergenza il possibile impiego della FORZA per superare le eventuali resistenze del soggetto che subisce l'esecuzione.

L'impiego della FORZA si giustifica perché qui non si tratta di operare nel mondo del conoscere ma in quello materiale

NON SI TRATTA DI GIUDICARE MA DI AGIRE

L'azione dell'organo esecutivo, quando incide sul mondo materiale, si concreta in operazioni

Il Giudice dell'Esecuzione e i suoi poteri

compie atti esecutivi, impartisce ordini agli altri soggetti per il compimento di attività e/o operazioni, controlla la legittimità e opportunità degli atti compiuti

assicura il «più sollecito e leale svolgimento del procedimento» (art. 175 c.p.c.) che è strumentale al soddisfacimento dei creditori presenti nella procedura

(cfr. Cass Civ.11116/2020 in motivazione: «l'unico interesse perseguito dall'ordinamento è l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore»)

L'espropriazione è diretta da un giudice
(Art. 484 c.p.c.)

nell'esercizio della direzione del processo, può modificare, revocare o annullare i propri atti, d'ufficio o su istanza di parte (Cass. Civ. 16731/2009)

svolge il controllo sulla regolarità della procedura avvalendosi anche del rilievo d'ufficio

...in particolare sul rilievo d'ufficio...

il GE d'ufficio deve verificare:

sussistenza originaria e permanenza del titolo, la idoneità del titolo ex art. 474 c.p.c.

la corrispondenza tra il credito fatto valere e il credito contenuto nel titolo;

la legittimazione di creditore e debitore

l'inesistenza di atti e situazioni invalidanti che impediscano che il processo consegua il risultato tipico ovvero l'utilizzo di strumento idoneo a raggiungere lo scopo

Limiti alla opponibilità del rilievo d'ufficio all'acquirente

- nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione (art. 2929);

-Accertamentosopravvenuto all'aggiudicazione della inesistenza del titolo esecutivo del procedente (SS.UU.. 21110 del 28/11/2012)

- Nullità relative di fase sanate perché non opposte

Ratio dei limiti alla opponibilità del rilievo d'ufficio:

Tutela dell'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario;

garanzia di stabilità dell'acquisto in sede esecutiva

(ratio analoga alle disposizioni 187 bis disp att c.p.c. e 632 c.p.c.)

Forma dei provvedimenti e rimedi

Ordinanze /atti esecutivi opponibili ex art 617 c.p.c. e revocabili sino a quando non abbiano avuto esecuzione salvo che abbia dichiarato la improcedibilità che ha effetto immediato

Concorrenza
tra poteri di
verifica del GE
e poteri tipici
della fase
sommatoria delle
opposizioni
esecutive
Cass. Civ.
n. 15605/2017

- i poteri del GE concorrono con i poteri che allo stesso sono attribuiti nella fase sommatoria delle opposizioni esecutive, entrambi caratterizzati dalla natura ordinatoria,
- Il GE ha sempre il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso.
- Laddove sia stata proposta opposizione all'esecuzione, il GE **ha due possibilità**: - può trattare l'opposizione e, senza esercitare i propri poteri officiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l'opposizione del debitore, fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito; - non perdendo i suoi poteri officiosi solo perché è stata proposta una opposizione all'esecuzione, li potrà sempre esercitare in relazione al motivo fatto valere (ad esempio, assegnando parzialmente il credito, dichiarando la chiusura anticipata della procedura per difetto e/o inefficacia del titolo etc...)


Concorrenza
tra poteri di
verifica del GE
e poteri tipici
della fase
sommara delle
opposizioni
esecutive:
segue
Cass. Civ. n.
11241/2022

Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti -

- **dichiarare improseguibile** l'esecuzione forzata e
- **disporre la liberazione dei beni** (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e,
- nell'espropriazione immobiliare, **ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento**, nonché
- provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.;

lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.

...in particolare sul rilievo d'ufficio: modalità di esercizio (Cass. n.ri 15605/2017 e 11241/2022)



Poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione e improcedibilità come conseguenza dell'inottemperanza dei creditori

Il giudice dell'esecuzione esercita i propri poteri ordinatori per garantire la funzione della procedura che è la massima soddisfazione dei crediti presenti nella procedura

La massima soddisfazione dei crediti si realizza, in caso di liquidazione del bene pignorato, con la vendita al miglior prezzo possibile del bene (che è quello del libero mercato) a cui consegue anche la massima esdebitazione della parte esecutata



Poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione
e improcedibilità come conseguenza dell'inottemperanza dei creditori: segue

NON VENDIAMO SOGNI MA SOLIDE REALTÀ

Le verifiche del giudice dell'esecuzione - se FINALIZZATE alla massima soddisfazione dei crediti – garantiscono:

- La esistenza del diritto sul bene pignorato che verrà trasferito
- La partecipazione alla procedura di tutti i soggetti interessati (con gli avvisi 498 e 599 c.p.c.; con l'audizione degli interessati ex art. 485 c.p.c.; con l'avviso al consumatore ex SSUU 9479/2023)
- la giusta stima del bene
- La trasparenza e la pubblicità delle reali condizioni del bene
- La massima limitazione dei rischi incombenti sull'acquirente (primo tra tutti il rischio di evizione)
- La trattazione della procedura in tempi ragionevoli evitando perdite di tempo e aggravio di spese per i creditori

Poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione e improcedibilità come conseguenza dell'inottemperanza dei creditori-seguita

Per garantire i tempi della procedura le «regole del gioco» vanno dettate in anticipo, in modo uniforme e conoscibile dagli interessati e devono essere congruenti rispetto alla funzione della procedura

L'ORDINANZA di autorizzazione della vendita e delega delle relative operazioni (LEX SPECIALIS) è strumento CENTRALE nella organizzazione delle operazioni di vendita e nella disciplina degli adempimenti ad essa connessi

Verifiche e poteri ordinatori del GE in caso di diritti su beni pignorati (per intero o pro quota) di provenienza ereditaria

Verifica della continuità delle trascrizioni

- In caso di trascrizione di sola denuncia di successione, si pone un problema di continuità delle trascrizioni (non ha significato univoco di accettazione tacita di eredità perché mera dichiarazione di scienza a fini fiscali: Cass. Civ. 11478/2021);
- Anche se la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace ma assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c. n. 4301 del 13/02/2023 11638 del 26/05/2014), il GE svolge il **preventivo controllo** e garantisce **con l'esercizio del potere ordinatorio** che il ripristino della continuità si realizzi prima di autorizzare la vendita
- COME? Il giudice fissa termine per consentire al creditore il deposito di relazione notarile integrativa da cui emerga l'avvenuta trascrizione delle accettazioni di eredità in capo a debitore esecutato, ai comproprietari non esecutati (in caso di pignoramento pro quota) e/o loro danti causa ovvero, in caso di indisponibilità di atto comportante accettazione tacita trascrivibile, documentazione attestante la pendenza di procedimento volto al ripristino della continuità (causa per accertamento della qualità di erede, *actio interrogatoria* ex art. 481 c.c.); in quest'ultimo caso rinvia la procedura sino alla definizione del giudizio e al deposito di relazione notarile integrativa da cui risulti ripristinata la continuità delle trascrizioni

Verifica della completezza del pignoramento

- In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione Cass. Civ. n. 6809//2013)
- A ciò non osta che la pluralità di beni siano in circoscrizioni diverse: la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 cod.proc.civ., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo (Cass. Civ. n. 4213 del 23/02/2007)